CONTRATTO DI COMODATO

tra

ASL 1 Sassari C.F. 92005870909, con sede legale in Sassari, Via Enrico Costa 57, ed ivi elettivamente domiciliata, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Mario Russo, Direttore della SC Contratti, Appalti, acquisti e magazzini Economali, in forza di delega di cui alla nota PG/2026/0024035 del 20.05.2026 a firma del Direttore Generale dott. Antonio Lorenzo Spano, di seguito indicata come Comodante.

e

Comune di Santa Maria Coghinas, C.F. 92009710904 rappresentato dal Sindaco Pietro Carbini, domiciliato per la carica nella sede del Comune di Santa Maria Coghinas in piazza Aldo Moro 2, di seguito denominato Comodatario.

Premesso che

- Il Comodante è proprietario dell'immobile sito in Santa Maria Coghinas, Viale Sardegna n. 256 distinto al N.C.E.U. al Foglio **20** Particella **1373** Categoria **A/3** Classe **2** Rendita Euro **198,84.**
- Il predetto immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito al Comune di Santa Maria Coghinas con contratto sottoscritto il 16.07.2013 per la durata di anni 3, con obbligo di utilizzarlo per attività di natura sociale.
- Il richiamato contratto risulta ormai scaduto ed il Comune di Santa Maria Coghinas ha richiesto la stipula di un nuovo contratto al fine di poter continuare a godere del bene.
- A seguito della istruttoria effettuata dagli uffici della ASL, nulla osta all'accoglimento della richiesta avanzata dalla Amministrazione Comunale, risultando opportuno procedere alla sottoscrizione del presente contratto.
- Il comune di Santa Maria Coghinas in forza della delibera del consiglio Comunale n. 23 del 18/09/2026 ha ugualmente approvato le condizioni del presente contratto.
- La ASL1 di Sassari con deliberazione n. XXXX del XX/XX/XXXX a firma del Direttore Generale ha approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Il Comodante proprietario dell'immobile sito in Santa Maria Coghinas viale Sardegna 256 distinto al N.C.E.U. al Foglio **20** Particella **1373** Categoria **A/3** Classe **2** Rendita Euro **198,** concede in comodato d'uso gratuito al Comodatario, che accetta, l'uso del locale sopra indicato.

Articolo 2

La Parte Comodante dichiara di essere già nel possesso dell'immobile. Tutti gli altri effetti del presente contratto decorreranno dalla data della relativa sottoscrizione.

Articolo 3

Il comodatario utilizzerà i locali per attività di "Servizi Sociali". Qualsiasi diversa utilizzazione dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal Comodante.

Articolo 4

Il comodatario non potrà concedere in sub-comodato a terzi l'immobile, se non previo accordo scritto del Comodante. È, altresì, fatto divieto assoluto di cedere il contratto a terzi.

Articolo 5

Il comodato ha la durata di anni 3 (tre) con inizio a far data del presente contratto. Il contratto potrà essere rinnovato per la medesima durata previo richiesta scritta da parte del Comodatario da inviarsi almeno tre mesi prima della scadenza, via PEC oppure a mezzo di lettera raccomandata.

Articolo 6

Il Comodatario dichiara di ricevere l'immobile ceduto in comodato nello stato in cui si trova, attestato dal verbale di sopralluogo effettuato in data XX/XX/XXXX, dichiarando di trovarlo adatto all'uso convenuto. Il Comodante è esonerato da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, autorizzazioni o licenze amministrative necessarie per l'utilizzo pattuito dell'immobile locato, anche se dipendenti dalla cosa locata, ed anche per l'eventuale utilizzo diverso dalla destinazione contrattualmente stabilita. Il Comodatario è altresì esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale inosservanza di norme posti a tutela dei luoghi di lavoro, i cui relativi adempimenti ed oneri sono posti esclusivamente a carico di parte comodataria.

Articolo 7

Il Comodatario è autorizzato ad apporre proprie targhe in corrispondenza del portone d'ingresso dell'immobile concesso in comodato.

Articolo 8

Resta convenuto che il comodatario, a sua cura e spese, previo autorizzazione del Comodante può eseguire nell'immobile concesso in comodato, fatto salvo il rispetto delle previsioni di legge e le prescritte preventive autorizzazioni da parte delle competenti autorità, tutte le migliorie ed addizioni che ritenga utili per l'uso contrattuale stabilito, senza che ciò gli attribuisca il diritto ad ottenere indennizzo alcuno al termine del Comodato, e salvo comunque il diritto dello stesso comodante di chiederne la rimozione ed ottenere la riduzione in pristino stato dell'immobile. I miglioramenti, addizioni, allacciamenti sull'immobile e quant'altro effettuato dal Comodatario che non sia suscettibile di rimozione rimangono tali alla cessazione del Comodato, per qualsiasi causa essa si verifichi, e vengono acquisite all'immobile concesso in comodato a beneficio del Comodante, senza che il Comodatario o terzi possa pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti anche parziali, né, in ogni caso, il valore di detti miglioramenti o addizioni potrà compensare gli eventuali deterioramenti del bene dato in comodato.

Articolo 9

Si conviene che tutte le riparazioni ordinarie e straordinarie di qualunque natura, nonché tutte le opere di restauro e manutenzione, compresi gli spazi interni ed esterni sono a carico del Comodatario. Sono altresì a carico della parte comodataria le spese relative alle utenze ed eventualmente il potenziamento

delle stesse. In particolare la parte comodataria dovrà provvedere a propria cura e spese all'attivazione/intestazione degli allacci elettrico, idrico, telefonico e impianto di riscaldamento e quanto risulterà necessario per l'adeguamento degli impianti tecnologici alle finalità della propria attività;

Articolo 10

La parte comodataria esonera espressamente la parte comodante da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti a persone e/o cose che potessero derivargli dall'utilizzo del bene, obbligandosi a stipulare, a seguito della sottoscrizione del presente contratto, apposita polizza assicurativa in favore della Asl n. 1 di Sassari, a copertura dei danni al fabbricato ed alle persone conseguenti all'utilizzo dell'immobile;

Articolo 11

Alla data della cessazione del contratto il Comodatario riconsegnerà al Comodante o persona da lui designata, tutti i locali nello stato in cui si trovavano al momento della relativa consegna attestata dallo stato di consistenza dall'immobile redatto in contraddittorio delle parti, salvo i lavori espressamente autorizzati dal Comodante.

Articolo 12

La parte comodataria è costituita custode della cosa concessa in comodato. La parte comodante, fino alla cessazione, ha il diritto di ispezionare e far ispezionare l'immobile concesso in comodato per accertarne lo stato e il buon uso;

Articolo 13

Si conviene che il Comodante ha facoltà di recedere in ogni momento e per qualsiasi causa o ragione dal comodato con obbligo di preavviso di 3 mesi, da inviarsi via PEC ovvero a mezzo di lettera A/R;

Articolo 14

Tutte le spese del presente atto, tra cui imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale al medesimo, comprese le spese di registrazione del contratto, immediate e future, sono a carico del comodatario.

Articolo 15

Per ogni controversia inerente o dipendente dalla presente scrittura, previo esperimento del tentativo di conciliazione obbligatorio, se ed ove previsto, è competente il Foro di Sassari.

Il presente contratto costituito in tre pagine da 15 articoli, viene firmato tramite l'apposizione della firma digitale.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASL di Sassari

Comune di Santa Maria Coghinas